

(N. 1090-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 10 aprile 1957*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2883)*

d'iniziativa del Senatore SALARI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1957

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;

b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Art. 3.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il Presidente, il Vice Presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.

Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Art. 5.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) di un contributo annuo dello Stato di lire 5.000.000;

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Identico.

Art. 5.

Identico.

b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

Art. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente articolo 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 159 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.